

Condizioni dei regimi Riscatto del danno e Incendio/furto per i danni a o la perdita di articoli noleggiati



Al contratto di noleggio specificato alla pagina anteriore si applicano le Condizioni generali per il noleggio di Boels Noleggio s.r.l. Queste Condizioni generali sono state consegnate al locatario prima di o in concomitanza con l'attuazione del contratto di noleggio. Il testo delle Condizioni generali di noleggio può anche essere consultato al sito Web www.boels.com. Dietro richiesta ne sarà inviato un esemplare.

Il locatario, in conformità con le condizioni per il noleggio, è responsabile per tutti i danni al bene noleggiato o causati dallo stesso o ad esso collegati.

Il locatario può limitare parzialmente la responsabilità che si assume per contratto in merito ai danni improvvisi e imprevisi o furto all'articolo noleggiato pagando una maggiorazione percentuale sul prezzo di locazione che gli consente di avvalersi di uno o di tutti e due i regimi esposti qui in prosieguo. Questi regimi non conferiscono ad altre parti eventualmente (co)responsabili e/o terzi, tra cui assicuratori, alcun diritto. Essi comprendono una limitazione del diritto di rivalsa del/da parte del locatario. Se così concordato, in caso di conflitto le disposizioni dei summenzionati regimi prevarranno sulle Condizioni generali di noleggio, che comunque in tale caso rimarranno valide a guida di integrazione.

Eventuali eccezioni addizionali o indicazioni volte a prevenire eventuali danni stampate sulla pagina anteriore del contratto di noleggio costituiscono un'integrazione e fanno parte delle eccezioni ai regimi di riscatto del danno e in caso di incendio/furto.

Come limite del diritto di recupero va inteso: limite del recupero del danno all'importo della franchigia specificata per articolo.

Per valore corrente s'intende il prezzo originario dell'articolo nel catalogo, con sottrazione degli ammortamenti lineari su 120 mesi, tenendo conto di un valore residuo del 10% del prezzo originario in catalogo.

Laddove è scritto "locatore" si intende: Boels Noleggio s.r.l. e/o aziende consociate.

In caso di danno il locatario è tenuto ad invocare per iscritto l'applicazione dei summenzionati regimi e a motivare l'applicazione in forma scritta, esibendo prove valide a norma di legge e convincenti.

CONDIZIONI GENERALI PER IL REGIME A. DI RISCATTO DEL DANNO E IL REGIME B. IN CASO DI INCENDIO/FURTO.

I. A chi si applica il regime?

Al locatario che ha noleggiato articoli del locatore. Il regime in caso di incendio/furto non può essere sottoscritto da privati.

II. Quale è la durata del regime?

Il periodo di noleggio convenuto, il tutto in conformità con le Condizioni generali del locatore. Si applica la limitazione della rivalsa, salvo in caso di disposizioni diverse o di eccezioni, soltanto qualora

- prima del periodo di noleggio sia stato stilito un contratto di noleggio valido, firmato dal locatore, e
- il locatario possa dimostrare di avere ottemperato a tutti i suoi obblighi, derivanti dal contratto e dalle Condizioni generali.

III. A quali danni è limitato la rivalsa?

La rivalsa del danno riguarda i danni materiali agli articoli noleggiati o il valore corrente degli stessi e le relative spese per riparazione (d'emergenza), perizia, recupero, trasporto, indagini, rimpatrio, salvataggio, nonché le spese (extra) giudiziali, interruzione di esercizio (perdita di locazione) ecc. La limitazione della rivalsa riguarda il danno materiale agli articoli noleggiati o il valore corrente degli stessi. La limitazione della rivalsa riguarda anche le spese che accompagnano il danno materiale per riparazioni d'emergenza, recupero e trasporto, se vi è da parte del locatore un ordine scritto che autorizzi gli interventi di riparazione di emergenza, recupero o trasporto. La rivalsa per le spese relative alla stima del danno è esclusivamente limitata nel caso in cui sia il Servizio di supporto tecnico del locatore stesso a determinare il danno.

IV. In quali zone sono validi questi regimi?

I regimi si applicano a danni avvenuti in Italia. In Svizzera, Germania e Francia il regime si applica ai casi in cui il danno si è verificato entro un raggio di 100 chilometri dalla frontiera con l'Italia.

V. Come viene determinato il danno?

Il danno è determinato dal Servizio di supporto tecnico del locatore. Se il locatario, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione con la stima del danno da parte del locatore oppure, in mancanza di questa, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della fattura (per il danno), non presenta ricorso, la stima del danno eseguita dal Servizio di supporto tecnico del locatore si considera approvata.

Se il locatario desidera una perizia in contraddittorio o una controperizia, egli dovrà, entro tre giorni lavorativi a partire dal momento in cui il danno è stato reso noto, nominare un perito per l'accertamento in contraddittorio o un controperito e informare il locatore. In mancanza di tale azione, il locatore desumerà che il locatario non eseguirà o farà eseguire tale perizia in contraddittorio o controperizia.

VI. Quali obblighi valgono in caso di danno?

Non appena il locatario viene a conoscenza di un danno o è ragionevole supporre che avrebbe potuto saperlo, ha l'obbligo di:

- comunicare immediatamente ciò che è avvenuto al locatore;
 - collaborare in qualsiasi modo per liquidare il danno, in particolare seguire le istruzioni del locatore, rilasciare e presentare le informazioni e la documentazione richieste (tra cui un modulo di denuncia del danno interamente compilato e firmato e una descrizione dello svolgimento dei fatti) e astenersi da azioni che potrebbero danneggiare gli interessi del locatore;
 - in caso di furto dell'articolo, sporgere immediatamente denuncia alla polizia e presentare al locatore una copia del verbale della denuncia;
- Se una o più delle summenzionate condizioni non sono state soddisfatte, o lo sono soltanto parzialmente, il locatore ha facoltà di non applicare la limitazione della rivalsa.

VII. Eccezioni di carattere generale a entrambi i regimi

Il diritto di recupero del/da parte del locatore non è limitato nel caso in cui il danno e/o il furto siano stati causati da, accresciuti da o avvenuti durante:

- conflitto armato, guerra civile, sommossa, disordini interni, terrorismo, scioperi, insurrezione o ammutinamento, terremoti, inondazioni, esplosioni

vulcaniche oppure reazioni nucleari incontrollate, indipendentemente da come si sono verificate;

- azione intenzionale o comportamento temerario del locatario e/o del suo personale e/o dei suoi assistenti;
- cura insufficiente e/o uso, azione non professionale e/o improprio/a oppure negligenza del locatario e/o del suo personale e/o dei suoi assistenti; Inoltre il recupero da parte del locatore non è limitato;
- qualora il locatario abbia noleggiato a terzi (che non siano dipendenti del locatario) o abbia messo a loro disposizione l'articolo noleggiato senza avere ottenuto prima l'autorizzazione del locatore;
- qualora si applichi un'eccezione espressamente menzionata sul contratto;
- qualora si possa dimostrare che il locatore non ha osservato le misure preventive e le altre indicazioni stampate sul contratto di noleggio o nel manuale del prodotto;
- qualora il locatario usi, abbia usato o abbia fatto o lasciato usare l'articolo noleggiato per scopi diversi da quelli per cui esso è destinato;
- qualora il locatario, nell'evenienza di un danno, possa avvalersi di diritti derivanti da qualsiasi assicurazione o da altri provvedimenti, oppure avrebbe potuto avvalersi di tali diritti se il regime di riscatto del danno e quello in caso di incendio/furto non fosse/ro esistito/ro.

VIII. Azione non professionale e/o improprio/a oppure negligenza

Con uso improprio o non professionale o negligenza si intende anche, ma non esclusivamente: il servizio da parte di persone non certificate o (legalmente) non qualificate/autorizzate, l'aggiunta in ritardo o l'uso dell'olio, lubrificante, carburante, antigelo sbagliati, il mancato utilizzo o l'uso errato di stabilizzatori, il sovraccarico, il trasporto di rimorchi e/o altro materiale unibile a un veicolo a motore da parte di un guidatore che non dispone della patente di guida della categoria giusta per quanto riguarda la combinazione di veicolo, l'esecuzione di riparazioni, il disattivatore dispositivi (di sicurezza) e/o altri sistemi (o parti di essi), la pendenza a causa di un angolo troppo grande o di irregolarità o di terreno o superficie inadatti per altri motivi, la gestione in disaccordo con le indicazioni del locatore e/o fabbricante e/o istruzioni e/o le indicazioni stampate sopra o insieme al contratto di noleggio, trasporto errato o inadatto, trasporto verticale, causa di danno "elevato" (danno a un'altezza superiore di o con punto di agganciamento a 1,90 metri, misurati dal terreno o dal manto stradale), durante il trasporto e/o la partecipazione allo spostamento, l'attuazione di misure insufficienti contro i rifiuti di calcestruzzo, cemento, vernice o spruzzi e la mancata attuazione di misure sufficienti per prevenire danni in caso di tempesta, grandine, gelo o altre circostanze meteorologiche estreme annunciate, la mancata o non dimostrabile attenzione alle indicazioni per l'uso e/o la prevenzione specifiche ed emesse per iscritto con il contratto o con la relativa franchigia, le azioni in disaccordo con un dovere legale o con un'ordinanza (locale).

IX. Proprietà degli articoli oggetto di noleggio

Tutti gli articoli oggetto di noleggio rimangono proprietà del locatore, a prescindere dall'eventuale applicazione dei regimi di riscatto del danno e per incendio/furto. La fatturazione e/o il pagamento del danno o di una franchigia non comprendono alcun trapasso di proprietà e prevedono il rilascio di una quietanza definitiva.

X. Applicazione dei regimi

Il locatore può esigere l'applicazione dei regimi di riscatto del danno e in caso di incendio/furto quale condizione per la stipula del contratto di noleggio. Il locatario può in qualsiasi momento e senza fornire alcuna spiegazione rifiutare l'applicazione dei regimi di riscatto del danno e in caso di incendio/furto.

XI. Rimborsi

I summenzionati regimi non possono in nessun caso dare adito all'esecuzione di pagamenti o alla concessione di rimborsi o restituzioni al locatario.

CONDIZIONI SPECIFICHE DEL REGIME A. DI RISCATTO DEL DANNO

A.1. Qual è la natura del regime?

In base al regime di riscatto del danno, il locatore (alle condizioni stabilite sopra e in prosieguo) limita il suo diritto di rivalsa per i danni materiali all'articolo noleggiato nei confronti del locatario.

A.2. A quali articoli si può applicare il regime?

Agli articoli per i quali, nei contratti, sotto l'elenco degli articoli, è riportato "Totale riscatto del danno (A)" e ancora, allo stesso rigo nella colonna "quantità" è riportato: "1,00" e inoltre sullo stesso rigo dell'articolo in oggetto nella colonna "%RA [Riscatto Danno] (A) + %R/F [Incendio/furto] (B)" è riportata una percentuale.

A.3. Quali sono le specifiche eccezioni a questo regime?

Il locatore non limita per niente il suo diritto di rivalsa:

- qualora non sia soddisfatta una o più Condizioni generali o si applichi un'eccezione di carattere generale;
- se il danno è causato o derivato da incendio, furto (parziale), furto con scasso, smarrimento, appropriazione indebita, scomparsa, quarantena o sequestro da parte delle autorità;
- in caso di danni ai pneumatici;
- per spese di pulitura e/o danni da inquinamento;
- qualora si applichi un'eccezione espressamente menzionata sul contratto.

A.4. Franchigia per il regime di riscatto del danno

Il regime di riscatto del danno si applica una franchigia per singolo caso e per singolo articolo. Sul contratto di noleggio è indicato accanto a ogni articolo noleggiato, qualora il regime di riscatto del danno sia applicabile, a quale categoria (di franchigia) (da 1 a 6) l'articolo in oggetto appartiene. In base alla categoria si potrà individuare la franchigia da applicare nella tabella relativa alle franchigie per il regime di riscatto del danno.

Franchigie per categoria – regime riscatto danno	
Categoria	Franchigia
1	€ 20,00
2	€ 170,00
3	€ 400,00
4	€ 750,00
5	€ 2.500,00
6	€ 5.000,00

È possibile convenire per iscritto franchigie diverse in contratti quadro o accordi sui prezzi.

Qualora sul contratto, per un articolo qualsiasi, non sia riportata la categoria per la franchigia, mentre è dimostrato che il regime può essere applicato all'articolo in oggetto, si applicherà la categoria 6.

CONDIZIONI SPECIFICHE DEL REGIME B. IN CASO DI INCENDIO/FURTO

B.1. Qual è la natura del regime?

In base al regime per incendio/furto, il locatore (alle condizioni stabilite sopra e in prosieguo) limita il suo diritto di recupero per i danni materiali improvvisi o imprevisi o per la perdita dell'articolo noleggiato e i relativi costi/danni a seguito di incendio, furto con scasso o furto dopo effrazione.

B.2. A quali articoli si può applicare il regime?

Agli articoli per i quali, nei contratti, sotto l'elenco degli stessi, è riportato "Totale regime incendio/furto (B)" e, allo stesso rigo nella colonna "quantità" è riportato: "1,00" e inoltre sullo stesso rigo dell'articolo in oggetto nella colonna "%RD [Riscatto Danno] (A) + %R/F [Incendio/furto] (B)" è riportata una percentuale.

B.3. Quali sono le eccezioni specifiche a questo regime?

La limitazione del diritto di rivalsa per il danno causato da incendio o da furto non si applica qualora:

- non sia/siano soddisfatta/e una o più Condizioni generali o si applichi un'eccezione di carattere generale;
- se il danno è causato o derivato da smarrimento, differenza d'inventario, appropriazione indebita, scomparsa, quarantena o sequestro da parte delle autorità;
- qualora si applichi un'eccezione espressamente menzionata sul contratto.

B.4. Condizioni addizionali per la copertura del furto

Oltre alle eccezioni di carattere generale e specifico, il diritto di rivalsa nei confronti del locatario in caso di furto non sarà limitato qualora si possa dimostrare che non sono state soddisfatte tutte le condizioni e le circostanze elencate in prosieguo:

- l'articolo noleggiato, fuori dall'orario lavorativo, è stato immagazzinato o sistemato in un luogo chiuso oppure, laddove questo non fosse fisicamente possibile, in un terreno o in un cantiere custodito o circondato da una adeguata recinzione;
- è avvenuta un'effrazione di un edificio, un container, un capanno o una recinzione. Si ammetterà l'effrazione soltanto in presenza di tracce chiaramente visibili dell'azione. Per quanto riguarda l'attrezzatura manuale, i gruppi per (le torri di) illuminazione, i compressori e le impalcature demontate e gli accessori, vale come condizione addizionale che il locatore limiterà il suo diritto di rivalsa soltanto in caso di furto a seguito di effrazione di un edificio convenientemente chiuso o una sezione convenientemente chiusa di un edificio, che non sia un container, un capanno di supervisione o per gli operai.
- le macchine devono, se possibile, essere chiuse con un lucchetto e possono essere sistemate su un rimorchio soltanto durante il trasporto. Si deve poter dimostrare che i lucchetti sono stati utilizzati; se non tutte le chiavi consegnate dal locatore al locatario non vengono immediatamente restituite da quest'ultimo, il locatario sarà considerato inadempiente nei confronti di questa condizione.
- rimorchi e altre macchine dotate di timone per il traino dietro un veicolo, qualora vengano sistemate non in un edificio chiuso ma su un terreno recintato, devono almeno essere incatenate a un bene immobile e inoltre chiuse con un lucchetto al timone.

B.5. Franchigia per il regime incendio/furto

Al regime incendio/furto si applica una franchigia per singolo caso e per singolo articolo. Sul contratto di noleggio è indicato accanto a ogni articolo noleggiato, qualora il regime incendio/furto sia applicabile, a quale categoria (di franchigia) (da 1 a 6) l'articolo in oggetto appartiene. In base alla categoria si potrà individuare la franchigia da applicare nella tabella relativa alle franchigie per il regime incendio/furto.

Franchigie per categoria – regime incendio/furto		
Categoria	Franchigia	Minimo
1	20% del valore corrente	-
2	20% del valore corrente	-
3	20% del valore corrente	-
4	20% del valore corrente	-
5	20% del valore corrente	€ 3.000,00
6	20% del valore corrente	€ 3.000,00

È possibile convenire per iscritto franchigie diverse in contratti quadro o accordi sui prezzi.

Qualora sul contratto, per un articolo qualsiasi, non sia riportata la corrispondente categoria di franchigia, mentre è dimostrato che il regime può essere applicato all'articolo in oggetto, si applicherà la categoria 6.

Per accettazione delle Condizioni dei Regimi di Riscatto del danno e Incendio e/o Furto

Per accettazione espressa delle clausole A3-Quali sono le specifiche eccezioni a questo regime e B4-Condizioni addizionali per la copertura del Furto